

**RU
FA**

Rome
University
of Fine Arts

**museo
nazionale
romano**

ACCORDO QUADRO

TRA

Il Museo Nazionale Romano, per brevità di seguito denominato “Museo”, con sede a Roma in Via di S. Apollinare 8, C.F. 97902780580, rappresentato dal Direttore Prof. Stéphane Verger, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede del Museo;

E

RUFA - Rome University of Fine Arts, per brevità di seguito denominata “RUFA”, con sede in Roma, via Benaco 2, C.F. 09227921005 legalmente rappresentata dal direttore Fabio Mongelli domiciliato per la carica ricoperta presso la sede dell’Accademia;

Il Museo e RUFA sono di seguito congiuntamente definiti per brevità anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.

PREMESSO CHE

- il Museo è un Istituto dotato di autonomia speciale, che ai sensi e per gli effetti del regolamento di organizzazione del Mibact adottato con DPCM del 29 agosto 2014 n. 171 e successive modifiche e dei relativi decreti attuativi, è annoverato quale Ufficio di livello dirigenziale generale, tra i musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia;
- il Museo è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, che compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica;
- l’interesse del Museo è rivolto al trasferimento e alla diffusione della conoscenza attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico, in attuazione degli artt. 118 e 119 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;
- ai sensi del DPCM n. 171 del 29/08/2014 art. 35 e della circolare della Direzione Generale Educazione e Ricerca (n. 31 del 31/07/2017) i Musei sono riconosciuti come enti promotori nell’organizzazione di attività formative;
- il Museo può avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, attivi nell’ambito della formazione e della ricerca nei settori del patrimonio e delle attività culturali;
- RUFA – Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta dal Mur, è sede primaria di alta formazione e di ricerca nei settori delle arti visive, della progettazione ed arti applicate, della comunicazione;
- RUFA si muove in un campo di competenze molto vasto e multidisciplinare: dalla cultura visiva al design, dalle nuove forme della comunicazione all’uso dei dispositivi linguistici e tecnologici; offre percorsi formativi validi e innovativi nel campo delle Visual arts, del Design e delle Media arts che rispondono al nuovo contesto culturale e artistico;

RUFA • Rome University of Fine Arts

00199 Rome, Italy • Via Benaco, 2

VAT N°: IT 09227921005 • T +39 06 85.86.59.17

rufa@unirufa.it • unirufa.it

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Certified UNI EN ISO 9001:2015

- RUFA promuove lo studio, la trasmissione e il progresso dell'espressione creativa contemporanea attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema di scambi culturali e artistici con soggetti pubblici e privati, su scala nazionale e internazionale. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali nonché per la diffusione degli studi, dei progetti e delle opere prodotte, RUFA può aderire a iniziative anche consortili con Istituti, Università e altri Enti;
- il Museo e RUFA ravvisano il reciproco interesse a sviluppare forme di collaborazione nei rispettivi settori di competenza, in un quadro di reciproca cooperazione, senza oneri di spesa per le Parti, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e organizzativo-gestionale;
- il Museo e RUFA considerano proficuo promuovere occasioni comuni di formazione, finalizzate in particolare allo sviluppo di progetti innovativi di valorizzazione e comunicazione anche sperimentando l'uso delle nuove tecnologie e dei linguaggi multimediali;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1
Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Quadro (di seguito anche "Accordo").

**Art. 2
Finalità dell'Accordo**

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, le Parti si impegnano a instaurare rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività relative alla formazione, alla ricerca, alla divulgazione, alla promozione della ricerca e delle conoscenze relative al patrimonio e alle attività culturali.

**Art. 3
Obiettivi specifici**

Le Parti si impegnano a collaborare nell'ambito del corso di laurea magistrale in "Multimedia arts and design" e, nello specifico, della cattedra di "Multimedialità per i beni culturali". In particolare, le Parti si rendono disponibili a:

- favorire la creazione di contenuti digitali per la comunicazione del Museo;
- sperimentare un nuovo tipo di fruizione della scultura antica, anche in relazione all'originaria policromia, attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali;
- individuare strategie condivise per la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali e internazionali.

**Art. 4
Attività formative**

Il Museo si impegna a:

- attivare eventuali tirocini curriculari per progetti specifici per gli allievi di RUFA nei limiti delle disponibilità del Museo;
- accogliere presso le sedi del Museo gli allievi ammessi al corso di Multimedialità per i beni culturali di RUFA nell'ambito di incontri formativi volti alla conoscenza del Museo, delle sue attività e della sua organizzazione, secondo le seguenti modalità:

- a. Il numero e la durata degli incontri saranno concordati tra i responsabili delle Parti;
b. l'attività degli allievi presso il Museo sarà seguita da un tutor del Museo e da un tutor di RUFA che ne supervisioneranno gli aspetti scientifici e formativi.

RUFA si impegna a:

- far sviluppare su richiesta del Museo progetti di comunicazione e promozione agli allievi iscritti al corso di Multimedialità per i beni culturali;
- concordare la partecipazione e la collaborazione del Museo alle attività formative del corso di Multimedialità per i beni culturali;
- favorire la partecipazione ai progetti concordati con il Museo sia agli allievi in corso sia agli ex allievi.

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli incontri formativi in quanto integrazione del processo di formazione curriculare non possono in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Art. 5

Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Le Parti convengono che, di norma, ciascuna di esse sosterrà le rispettive spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista nel presente Accordo.

Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione delle quote spettanti a ciascuna.

Art. 6

Referenti e Comunicazioni

Ciascuna delle Parti indica i Referenti dell'Accordo Quadro. Ai Referenti compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative dell'Accordo Quadro.

I Referenti per il Museo sono la dott.ssa Chiara Giobbe (chiara.giobbe@beniculturali.it) e la dott.ssa Agnese Pergola (agnese.pergola@beniculturali.it).

Il Referente per RUFA è la prof.ssa Francesca Gollo (francesca.gollo@unirufa.it).

Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente accordo dovrà essere effettuata a mezzo email agli indirizzi dei Referenti sopra indicati.

Art. 7

Sicurezza e assicurazione

Le Parti garantiscono di attenersi alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, le sedi dell'altra parte, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Art. 8

Uso del logo

Le Parti dichiarano, e si danno reciprocamente atto, di utilizzare, nell'ambito delle iniziative e delle attività comuni previste dal presente Accordo e dagli accordi attuativi o comunque ad esso collegati, i rispettivi loghi secondo le normative vigenti e le reciproche previsioni regolamentari.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del Museo e di RUFA per fini commerciali e/o pubblicitari.

L'utilizzo straordinario o estraneo all'azione istituzionale dovrà essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

Art. 9

Riservatezza e Trattamento dei dati

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, anche personali, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) e dal D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 10

Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, i risultati conseguiti nel corso delle attività svolte nell'ambito del presente Accordo Quadro potranno essere divulgati e pubblicati solo a seguito di reciproco e concorde accordo tra le Parti.

Art. 11

Durata

Il presente Accordo Quadro ha la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula ed è escluso il tacito rinnovo. La scadenza dell'Accordo Quadro non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso. Il rinnovo, anche per un periodo di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta richiesta.

Art. 12

Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del d.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 13

Controversie

Tutte le eventuali divergenze di interpretazione od esecuzione del presente Accordo saranno regolate da mutuo consenso.

Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva.

Art. 14

Disposizioni finali e Sottoscrizione

Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto mediante firma digitale; ciascuna delle Parti ne conserverà un esemplare.

DATA*

FIRMA**

Per il Museo Nazionale Romano
Il Direttore Prof. Stéphane Verger

Per RUFA – Rome University of Fine Arts
Il Direttore Arch. Fabio Mongelli

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.